

## STATUTO

**ARTICOLO 1** (Costituzione e Denominazione)

È ~~È~~ costituita, ai sensi degli articoli 2472 e 2615 ter del Codice Civile e della normativa speciale in materia, una Società consortile a responsabilità limitata denominata "Distretto Agroalimentare Regionale società consortile a responsabilità limitata", che potrà essere indicata d'ora in avanti ed anche in atti ufficiali con la denominazione breve di "D.A.Re. S.c.r.l.".

La Società non ha fini di lucro e non potrà in nessun caso distribuire utili ai Soci in forma alcuna.

**ARTICOLO 2** (Soci)

Potranno entrare a far parte di "D.A.Re. S.c.r.l." organismi pubblici e privati con sede anche secondarie in Puglia. ~~e rientranti in una delle seguenti categorie:~~

- ~~a) Università, Politecnici ed altre Istituzioni Universitarie pugliesi;~~
- ~~b) Enti pubblici o privati qualificabili come "organismi di ricerca" ai sensi del Com. CE 323/2006;~~
- ~~c) Enti pubblici (territoriali e non territoriali) non ricompresi nelle categorie di cui alle lettere a) e b);~~
- ~~d) Organismi privati iscritti nel registro delle imprese e non ricompresi nella categoria di cui alla lettera b);~~
- ~~e) Associazioni di categoria e altri soggetti non iscritti al registro delle imprese e comunque non ricompresi in una delle precedenti categorie.~~

**ARTICOLO 3** (Sede)

"D.A.Re. S.c.r.l." ha sede legale ed amministrativa in Foggia.

Con deliberazione degli organi sociali competenti ai sensi del Codice Civile e dello Statuto potranno essere istituite sedi secondarie, filiali, uffici nella Regione Puglia, in Italia ed all'estero anche per scopi esclusivamente promozionali.

**ARTICOLO 4** (Missione ed oggetto sociale)

"D.A.Re. S.c.r.l." si propone e svolge, senza scopo alcuno di lucro, le attività di seguito specificate per realizzare un Distretto tecnologico e produttivo nel settore agroalimentare ed **agroindustriale** nella Regione Puglia, svolgendo:

- Promozione delle relazioni tra ricerca e impresa, con particolare riguardo alle applicazioni produttive ed al trasferimento di tecnologie nel settore agroalimentare ed **agroindustriale**;
- l'aumento della capacità di innovazione dei suoi soci anche attraverso la diffusione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
- Formazione avanzata;
- creazione di realtà imprenditoriali nuove nel settore agroalimentare ed **agroindustriale** che siano ad alta intensità di conoscenza e che assumano come asset-nucleo di interesse

prioritario il sistema scientifico, tecnologico e produttivo del territorio della Puglia;

- L'internazionalizzazione delle imprese e la penetrazione in nuovi mercati dei suoi soci;

- L'attività di ricerca applicata.

In particolare, gli scopi e gli obiettivi prioritari di "D.A.Re. S.c.r.l." possono essere riassunti come segue, senza che l'elencazione abbia valore tassativo o costituisca in qualsiasi modo limitazione per quanto non specificato:

1. valorizzare e mettere in rete il patrimonio di competenze, professionalità ed esperienze sviluppato presso centri ed istituti di ricerca pubblici e privati pugliesi ed Università pugliesi nel settore agroalimentare ed **agroindustriale**;

2. operare come ~~liaison~~ legame tra il mondo della ricerca nel settore agroalimentare ed **agroindustriale** (università e centri e/o istituti di ricerca pubblici e privati pugliesi) ed i soggetti potenziali utilizzatori dei risultati di tale ricerca (imprese, pubbliche amministrazioni, singoli professionisti e consumatori, **primariamente** quelli pugliesi) per creare scambi **virtuosi** di esperienze e conoscenze, al fine di generare innovazioni di processi e/o di prodotti nel settore agroalimentare ed **agroindustriale** rispondenti alle necessità del sistema produttivo e frutto di attività di ricerca applicata;

3. fornire un modello di riferimento adeguato, consistente in politiche e strumenti di start-up, ed un contesto immediatamente operativo per tutti quei soggetti che, a partire da esperienze formative, di ricerca e professionali realizzate all'interno di Università, Centri e/o Istituti di ricerca pubblici e privati ed imprese pugliesi, intendono avviare iniziative imprenditoriali autonome nel settore agroalimentare ed **agroindustriale**;

4. favorire le condizioni per consentire una penetrazione equilibrata e progressiva delle innovazioni di processi e/o di prodotti nel settore agroalimentare ed **agroindustriale** tanto nel sistema produttivo che nel tessuto socio-economico della Regione Puglia attraverso studi (anche di fattibilità), ricerche, convegni, corsi di formazione e sperimentazioni sul campo;

5. sviluppare, mantenere e coordinare contatti con analoghe realtà locali, nazionali ed internazionali, creando, qualora se ne dovesse ravvisare l'opportunità da parte degli organi competenti, forme di **partenariato** scientifico, tecnico ed anche commerciale per realizzare programmi e progetti comuni;

6. monitorare costantemente i risultati della ricerca applicata nel settore agroalimentare ed **agroindustriale**, prodotti da istituzioni pubbliche e private in ambito locale, nazionale ed internazionale **↳"technology watching"↳**;

7. farsi interprete dei bisogni, delle necessità e delle esigenze della realtà produttiva pugliese per selezionare,

valutare e testare i risultati della ricerca applicata nel settore agroalimentare ed **agroindustriale** prodotti da istituzioni pubbliche e private in ambito locale, nazionale ed internazionale per valutarne, attraverso studi di fattibilità, simulazioni e verifiche la concreta applicabilità **technology scouting**;

8. selezionare nuove opportunità imprenditoriali nel settore agroalimentare ed **agroindustriale**, **promovendone** ed **assistendone** la nascita, lo sviluppo iniziale ed il successivo consolidamento al fine di **assicurarne** la competitività;

9. progettare e realizzare, anche per conto di soggetti terzi, attività di formazione superiore, sia iniziale che continua, sia localmente che a distanza, nel settore agroalimentare ed **agroindustriale** per attrarre e/o formare i migliori talenti;

10. organizzare eventi a carattere sia scientifico che divulgativo, in sede locale, nazionale ed internazionale, per aumentare il grado di conoscenza e consapevolezza sulle innovazioni tecnologiche di processi e/o prodotti nel settore agroalimentare ed **agroindustriale** e per promuovere l'immagine dei soci in ambito locale, nazionale ed internazionale;

11. migliorare la competitività dei Soci attraverso la realizzazione di economie di scala e di scopo;

12. commercializzare i risultati dell'attività di ricerca applicata realizzati direttamente e/o da soci e/o da soggetti terzi, fornendo al contempo la necessaria assistenza tecnica;

13. ideazione, promozione, organizzazione e realizzazione (anche sotto forma di Associazione temporanea di impresa o altre forme di cooperazione) di programmi e progetti di R&S e di innovazione nel settore agroalimentare ed **agroindustriale** e nei settori connessi, utilizzando eventualmente gli strumenti di incentivazione messi a disposizione dalla regione, dallo Stato e dall'Unione Europea;

14. richiamare, nell'area regionale del Distretto tecnologico e produttivo, nuove strutture di ricerca e sviluppo ed imprese nazionali ed internazionali;

15. creare i presupposti per il rientro di ricercatori italiani dall'estero;

16. impiantare, ampliare e sviluppare strutture idonee e qualificate per lo svolgimento di attività di ricerca scientifica e tecnologica e spazi attrezzati per ospitare iniziative imprenditoriali derivanti anche da spin off di attività di ricerca;

17. elaborare il piano di utilizzo delle strutture realizzate da parte dei soci e dei terzi;

18. gestire le strutture nelle loro parti comuni e gestire i rapporti con i soci ed i terzi per le parti occupate dagli stessi per le specifiche attività di ricerca e sviluppo;

19. elaborare le linee strategiche di indirizzo per tutte le

attività del distretto tecnologico e produttivo;

20. erogare servizi per conto terzi nei settori di propria competenza;

21. fornire assistenza ad enti pubblici ed associazioni di categoria sul tema dello sviluppo e dell'innovazione tecnologica;

22. promuovere le competenze tecnologiche degli attori del distretto all'interno ed all'esterno dell'area del distretto stesso;

23. Realizzare studi e ricerche, in particolar modo nel campo delle scienze e tecnologie agroalimentari, nei processi di gestione del trasferimento di tecnologia e del "project management", come ad esempio, senza che la notazione abbia carattere esaustivo, la promozione di Processi eco-sostenibili per la valorizzazione delle produzioni agroalimentari, soluzioni innovative di confezionamento per il prolungamento della "shelf-life" di prodotti alimentari, strumenti innovativi per il miglioramento della sicurezza alimentare in tema di prevenzione, controllo e correzione, sviluppo di prodotti alimentari innovativi mediante soluzioni biotecnologiche, impiantistiche e tecnologiche e protocolli tecnologici e clinici innovativi per la produzione di alimenti funzionali per la salute e il benessere alimentare.

"D.A.Re. S.c.r.l.", quale società di gestione del Distretto Tecnologico e produttivo della Regione Puglia, organizza il supporto all'innovazione nel settore agroalimentare ed agroindustriale ed alla competitività del tessuto economico pugliese e, in particolare, delle piccole e medie imprese, promuove iniziative di concezione, coordinamento e gestione di progetti mirati alla diffusione della valorizzazione economica dei risultati della ricerca e della tecnologia; a tal fine, promuove ed effettua progetti di ricerca, di innovazione, trasferimento tecnologico e di formazione avanzata.

Le attività in oggetto saranno svolte preferibilmente in favore o in cooperazione con i soci consorziati e potranno altresì essere rivolte nei confronti di soggetti non consorziati e più in generale nei confronti del settore agroalimentare ed agroindustriale.

Nell'organizzare la propria offerta, "D.A.Re. S.c.r.l." deve avvalersi prioritariamente dell'offerta di tecnologie dei propri soci, sempre che questa sia qualitativamente adeguata, disponibile nei tempi dovuti ed economicamente competitiva e dovrà privilegiare la domanda di innovazione dei propri soci e del sistema pugliese, a parità di ogni altra condizione.

Gli organi sociali competenti a norma dello Statuto potranno svolgere qualunque attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché potranno concludere tutti gli atti contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale, finanziaria necessari ed utili alla realizzazione degli scopi

sociali e comunque sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi.

La società potrà costituire o partecipare o assumere partecipazioni o interessenze in imprese o società aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio e ciò anche se si tratta di società di capitali con scopo di lucro a condizione che queste abbiano attività conformi, connesse o strumentali al perseguimento delle proprie finalità. Si applica in ogni caso quanto disposto dall'articolo 2361 del codice civile.

#### ARTICOLO 5 (Durata)

La durata di "D.A.Re. S.c.r.l." è fissata al trentuno dicembre duemilacinquanta, prorogabile, ancor prima della scadenza, dagli organi competenti a norma dello Statuto e secondo le procedure ivi specificatamente previste.

~~È E'~~ fatto salvo in ogni caso il diritto di recesso dei soci dissenzienti.

#### ARTICOLO 6 (Procedura di ammissione di un socio)

L'ammissione di un socio è subordinata al gradimento del Consiglio di Amministrazione secondo quanto previsto dal presente articolo.

In particolare, il gradimento del Consiglio di Amministrazione sarà espresso in senso favorevole o sfavorevole avendo riguardo alle attività strategiche di "D.A.Re. S.c.r.l." al momento della domanda di ammissione, nonché a particolari circostanze di fatto, quali la composizione della compagine sociale e le attività strategiche di ciascun singolo partner.

Il gradimento o il mancato gradimento dovranno essere comunicati al richiedente entro quarantacinque giorni dalla delibera del Consiglio di Amministrazione che lo ha espresso, delibera assunta a maggioranza semplice dei suoi componenti.

Chi desidera partecipare alla Società deve presentare domanda scritta al Consiglio di Amministrazione.

Senza togliere agli organi competenti a norma dello Statuto la facoltà di aggiungere elementi ulteriori, la domanda di ammissione dovrà obbligatoriamente contenere i seguenti elementi minimi di contenuto:

- l'indicazione della ragione o denominazione sociale, della sede legale, della partita IVA e del Codice Fiscale se posseduta e copia dell'atto costitutivo e dei vigenti patti che ne regolano l'attività e l'organizzazione;
- dati che attestano la copertura economico-finanziaria e l'idoneità tecnico-scientifica del richiedente;
- copia dell'atto che autorizza il legale rappresentante a domandare l'ammissione, con relativa indicazione delle norme dello statuto che identificano l'organo competente ad adottare tale decisione;

- il numero di quote che l'istante si impegna a sottoscrivere;
- le generalità della persona fisica delegata a rappresentare l'istante negli organi sociali di "D.A.Re. S.c.r.l.";
- la dichiarazione di conoscere lo Statuto di "D.A.Re. S.c.r.l." e di accettarne integralmente i contenuti;
- la documentazione idonea ad attestare l'appartenenza dell'istante ad una delle categorie individuate nell'articolo 2 comma 1 del presente Statuto.

In caso di accoglimento della proposta domanda di ammissione, si procederà ad un aumento del capitale sociale.

A tal fine il Consiglio di Amministrazione senza indugio deve provvedere alla convocazione dell'assemblea straordinaria dei soci che dovrà deliberare sull'aumento del capitale sociale con le maggioranze previste.

Il diritto di opzione spettante ai soci potrà essere escluso o limitato a vantaggio dei soggetti che hanno presentato domanda di ammissione nella Società.

Il richiedente deve provvedere, entro trenta giorni dalla comunicazione della delibera del Consiglio di Amministrazione e comunque prima dell'assemblea straordinaria di cui innanzi, a versare le quote sociali e l'eventuale sovrapprezzo richiesto e se prevista, la quota di ammissione nella misura determinata dal Consiglio di Amministrazione in relazione al patrimonio della società.

La quota di ammissione dovrà essere imputata a riserva straordinaria.

Solo dopo tali versamenti, la delibera di ammissione diviene esecutiva.

Trascorsi trenta giorni dalla delibera di ammissione senza che tali versamenti siano stati effettuati, tale delibera deve intendersi decaduta.

Il diritto di opzione spettante ai soci nell'ipotesi di aumento di capitale diretto esclusivamente a consentire l'ingresso di nuovi soci nella Società, quando l'interesse della società lo esige, può essere escluso o limitato con la delibera di aumento del capitale.

Non possono diventare soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati e tutti coloro i quali, in ogni caso, a giudizio dell'Organo Amministrativo, si trovano in una situazione tale per cui abbiano interessi contrastanti o incompatibili con quelli di "D.A.Re. S.c.r.l.".

**ARTICOLO 7** (Perdita della qualità di socio. Recesso. Esclusione. Decadenza)

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, decadenza.

Il recesso di un socio può avvenire oltre che nei casi previsti dalla legge, anche a seguito di cessazione dell'attività di impresa o per collocazione in liquidazione e

conseguente estinzione della persona giuridica e soppressione dell'Ente.

In deroga a quanto previsto dal comma precedente, le Università socie e gli enti della pubblica amministrazione possono recedere in qualsiasi momento, qualora il recesso sia motivato con la necessità di osservare la disciplina **imperativa** applicabile alle Università medesime.

La dichiarazione di recesso va indirizzata al Consiglio di Amministrazione con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ed ha effetto a partire dal momento di recepimento ~~ella ricezione~~ della stessa da parte del Consiglio di Amministrazione con apposita delibera.

L'esclusione viene deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del socio:

- a) che non esegue il pagamento della quota o dei contributi nei termini prescritti ed a seguito di decorrenza inutile della diffida del Consiglio di Amministrazione ad adempiere entro trenta giorni;
  - b) che ha smesso di appartenere ad una delle categorie di cui all'articolo 2 comma 1 del presente Statuto;
  - c) che non ottemperi alle disposizioni dello Statuto, dei regolamenti interni e di tutte le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali competenti;
  - d) che non ottemperi alle obbligazioni assunte per suo conto da "D.A.Re. S.c.r.l.";
  - e) che compia atti giudicati dal Consiglio di Amministrazione gravemente pregiudizievoli per gli interessi di "D.A.Re. S.c.r.l.";
  - f) che sia stato dichiarato fallito, sottoposto a concordato preventivo, amministrazione controllata, liquidazione coatta amministrativa ed a qualsiasi altra procedura concorsuale.
- E' fatta salva ogni altra azione che il Consiglio di Amministrazione voglia esercitare nei confronti del socio inadempiente.

In caso di cessione d'azienda per atto tra vivi, il Consiglio di Amministrazione, se sussiste una giusta causa, può deliberare l'esclusione del socio cessionario, entro un mese dalla ricezione della comunicazione dell'avvenuto trasferimento.

La decadenza si verifica automaticamente allorchè il socio alieni tutte le quote di capitale sociale che ha sottoscritto, secondo le modalità descritte nell'articolo 9 (Capitale sociale).

Il rimborso della partecipazione del socio receduto ovvero escluso avverrà in conformità con quanto previsto negli articoli 2473, IV e V comma e 2473 bis del Codice Civile. **La quota, come determinata secondo le norme del codice civile citate, sarà decurtata dalle somme dovute a titolo di contributo ordinari e straordinari secondo gli obblighi assunti dal socio nei confronti del D.A.Re. per le attività di**

~~servizi autorizzati che non si siano concluse ovvero non siano state rendicontate alla data di uscita definitiva del socio recaduto o escluso.~~

**ARTICOLO 8** (Obblighi e diritti di tutti i soci)

Tutti i soci di "D.A.Re. S.c.r.l." sono tenuti:

- al versamento entro un mese dalla sottoscrizione del capitale corrispondente alle quote sottoscritte;
- all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni, delle deliberazioni e di tutti gli atti legalmente adottati dagli organi sociali competenti;
- al versamento di eventuali contributi ordinari per l'espletamento dell'attività sociale secondo le decisioni del Organo amministrativo se approvate dall'assemblea unitamente al Bilancio d'esercizio annuale.

Le Pubbliche Amministrazioni possono essere escluse dal versamento di tali contributi ordinari se così delibera l'Assemblea.

Ciascun Socio ha diritto di richiedere a "D.A.Re. S.c.r.l.", in base alle proprie esigenze, prestazioni rientranti nelle attività tipiche dell'oggetto sociale, secondo le modalità e le condizioni deliberate dal Consiglio di Amministrazione, che potrà provvedervi anche mediante regolamento nel quale può essere prevista una condizione di miglior favore e/o tariffe agevolate per i servizi resi ai soci, rispetto alle tariffe praticate per i terzi, purché le tariffe in questione coprano al minimo i costi di produzione industriali dei servizi stessi.

**ARTICOLO 9** (Capitale sociale)

Il capitale sociale è di duecentocinquantamila virgola zero zero (250.000,00) aumentato da Euro diecimilasettecentocinquantacinque virgola zero zero (10.755,00) fino ad Euro

costituito in quote, come per legge.

Le quote sono nominative. ~~Detto aumento, scindibile, potrà essere sottoscritto ed eseguito entro il termine finale del~~

Le quote sociali sono trasferibili anche a favore di terzi estranei alla Società, previo gradimento del Consiglio di Amministrazione che sarà espresso in senso favorevole o sfavorevole avendo riguardo alle attività strategiche della Società al momento della comunicazione della volontà di procedere al trasferimento da parte del socio, nonché a particolari circostanze di fatto, quali la composizione della compagine sociale e le attività strategiche del cessionario.

Il gradimento o il mancato gradimento dovranno essere comunicati entro quarantacinque giorni dalla delibera del Consiglio di Amministrazione che lo ha espresso.

Nel caso in cui il gradimento non venga concesso, il Consiglio di Amministrazione, nella stessa comunicazione di cui al precedente comma, dovrà indicare il nominativo di altro o altri soggetti, individuati tra quelli di cui all'articolo 2 del presente Statuto, graditi alla società, ai sensi del primo comma dell'articolo 6 del presente Statuto, già disposti ad acquistare le azioni al prezzo determinato in base ai criteri di cui al primo comma dell'articolo 6 del presente Statuto. In mancanza di tale indicazione, il gradimento si avrà per concesso.

Il capitale sociale può essere aumentato con delibera dell'Assemblea dei Soci, che potrà parimenti stabilire che i nuovi conferimenti possano avvenire in forma di crediti o in natura.

~~È E'~~ fatto salvo quanto disposto dall'articolo 2481 bis del Codice Civile.

#### ARTICOLO 10 (Progetti di Distretto)

"D.A.Re. S.c.r.l." può presentare "Progetti di Distretto" a beneficio dei propri soci consorziati in qualità di mandataria senza rappresentanza in base agli articoli 1703 e 1705 e seguenti del Codice Civile.

I soci che desiderano essere coinvolti in tali progetti dovranno fare espressa richiesta al Consiglio di Amministrazione di "D.A.Re. S.c.r.l.".

In caso di ammissione a finanziamento di detti progetti "D.A.Re. S.c.r.l." si impegna a:

- operare come un sistema unico ed integrato, svolgendo il ruolo di indirizzo, di coordinamento e di controllo dei progetti ed assumendosi la responsabilità della precisa, completa e tempestiva esecuzione delle attività previste;
- ad assegnare ai soci coinvolti contributi finanziari per la conduzione delle attività progettuali;
- a riconoscere a ciascun socio coinvolto i contributi assegnati sulla base delle spese da questi sostenute ed approvate da parte dell'Ente finanziatore.

Allo stesso tempo, ciascun socio, per la parte di competenza, dovrà obbligarsi nei confronti di "D.A.Re. S.c.r.l." a:

- eseguire e completare le attività di progetto di competenza a perfetta regola d'arte e nei tempi stabiliti;
- osservare tutte le norme giuridico-amministrative applicabili per la rendicontazione e la corretta esecuzione di quanto previsto dai Progetti, producendo alle scadenze indicate le informazioni richieste dalla vigente normativa in tema di monitoraggio finanziario, procedurale e fisico delle attività progettuali;
- tenere specifica contabilità separata con sistemi informatici che consentano di ottenere, in qualsiasi momento, gli estratti riepilogativi e sinottici di tutte le movimentazioni riguardanti i Progetti;
- garantire la copertura economico-finanziaria dei costi

delle attività di progetto di propria spettanza facendo fronte sia agli eventuali costi da **cofinanziare** sia ad eventuali anticipazioni nelle more del trasferimento dei contributi assegnati da D.A.Re S.c.r.l..

#### **ARTICOLO 11** (Patrimonio e finanziamento dei soci)

Il patrimonio di "D.A.Re. S.c.r.l." è costituito:

- dal capitale sociale di cui all'articolo 9;
- da qualsiasi altro bene pervenuto comunque ed a qualunque titolo pervenuto a "D.A.Re. S.c.r.l.";
- da ogni altra dotazione patrimoniale acquisita nel corso della gestione o costituita dagli organi sociali competenti.

La società, nel rispetto delle norme vigenti in materia di raccolta del risparmio presso i soci, può acquisire dai soci versamenti in conto capitale od a fondo perduto senza obbligo di rimborso, salvo quanto disposto dall'articolo 2467 del Codice Civile, anche senza corresponsione di interessi ovvero può acquisire fondi dai soci anche ad altro titolo, sempre con obbligo di rimborso.

In tutti i casi sopra indicati i soci possono rifiutare il versamento.

#### **ARTICOLO 12** (Bilancio annuale di esercizio ~~e bilancio annuale preventivo~~)

L'esercizio del bilancio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno solare.

Il bilancio annuale di esercizio si compone di:

- uno stato patrimoniale;
- un conto economico;
- una nota integrativa.

Il bilancio annuale di esercizio è redatto dal Consiglio di Amministrazione che adotterà criteri amministrativi e contabili di oculata prudenza ed è depositato nella sede di "D.A.Re. S.c.r.l." almeno 15 giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea dei soci per la sua approvazione. Il bilancio annuale di esercizio è approvato dall'Assemblea dei soci.

Gli eventuali avanzi netti andranno impiegati nelle attività sociali o per incrementare il patrimonio sociale.

Il patrimonio sociale di cui all'articolo 11 del presente Statuto non è mai **ripartibile** tra i soci.

~~Il bilancio annuale di previsione è redatto dal Consiglio di Amministrazione che adotterà criteri amministrativi e contabili di oculata prudenza ed è depositato nella sede di "D.A.Re. S.c.r.l." almeno 15 giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea dei soci per la sua approvazione. Esso illustrerà le voci di spesa e di entrata che si intendono attivare per l'anno successivo a quello del bilancio annuale di esercizio.~~

#### **ARTICOLO 13** (Elenco degli organi)

Gli organi sociali di "D.A.Re. S.c.r.l." sono:

- a) L'Assemblea dei soci;

- b) Il Consiglio di Amministrazione;
- c) ~~Il Comitato Tecnico Scientifico;~~
- d) ~~Il Collegio Sindacale/ Il Sindaco Unico;~~
- e) ~~Il Direttore Generale.~~

La società potrà volontariamente nominare un Comitato Tecnico Scientifico e, ove non obbligatorio, un Organo di controllo.

Tutti i membri degli organi ~~di cui alle lettere b), c), d) ed e)~~ nominati durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

**ARTICOLO 14** (Assemblea dei soci. Convocazione. Competenze)

L'Assemblea dei soci è convocata a cura del ~~Direttore Generale~~Presidente, in seguito a delibera del Consiglio di Amministrazione, mediante avviso, da spedirsi almeno dieci giorni prima della data di convocazione via fax, raccomandata con ricevuta di ritorno, telegramma, posta elettronica ed ogni altro mezzo idoneo che ne conservi traccia, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo di convocazione e dell'ordine del giorno.

Nell'avviso può essere indicata una seconda convocazione che non potrà svolgersi nel medesimo giorno indicato per la prima.

L'Assemblea potrà essere convocata ogniqualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario, non meno comunque di due volte l'anno, per deliberare sulle materie riservate alla sua competenza dalla legge o dallo Statuto.

L'Assemblea dovrà essere convocata quando un amministratore o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale lo richiedano per iscritto. L'Assemblea può essere convocata anche in luogo diverso dalla sede sociale, **purché** nel territorio italiano.

In casi straordinari dipendenti dalle circostanze, l'Assemblea potrà svolgersi anche in videoconferenza.

In difetto di tali formalità, l'Assemblea si considera comunque validamente costituita se risultano presenti o rappresentati tutti i soci e gli amministratori in carica e tutti i sindaci effettivi.

Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Ogni socio ha diritto ad un voto per ogni quota del capitale sociale detenuta.

Ogni socio ha diritto di farsi rappresentare, mediante delega scritta conferita nelle forme di legge, da qualunque altro socio o altra persona che:

- rivesta funzioni direttive nella struttura del delegante;
- oppure sia membro degli organi di governo del delegante;
- oppure sia socio del delegante;
- oppure sia un dipendente del delegante.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando è presente la maggioranza dei soci ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.

Essa è sempre presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in seguito a suo impedimento, da un vicepresidente del Consiglio di Amministrazione avendo preferenza per quello più anziano di nomina, che, su proposta dell'Assemblea, nomina un segretario per la redazione del verbale e, ove occorra, due scrutatori.

Il verbale di Assemblea deve essere sottoscritto dal Presidente, dal segretario e, ove esistano, dai due scrutatori.

L'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti in ordine alle seguenti materie:

- approvazione del bilancio annuale di esercizio, con relativa relazione sulla gestione predisposta dal ~~Presidente~~~~Direttore Generale~~ e fatta propria dal Consiglio di Amministrazione ~~unitamente alla relazione che ne costituisce allegato del Comitato Tecnico Scientifico sulla gestione delle attività realizzate nell'ultimo esercizio;~~

~~- approvazione del bilancio annuale di previsione e della relazione sulla futura gestione predisposta dal Direttore Generale e fatta propria dal Consiglio di Amministrazione, unitamente alla relazione che ne costituisce allegato del Comitato Tecnico Scientifico sui programmi di attività da avviare nei futuri esercizi;~~

- determinazione del compenso per ciascuna carica sociale;

- nomina delle cariche sociali, nel rispetto delle norme di designazione del presente Statuto contenute nell'articolo 15 comma 1 per il Consiglio di Amministrazione, ~~19 comma 2 per il Comitato Tecnico Scientifico e 21 comma 1 per il Direttore Generale;~~

- revoca degli amministratori per giusta causa.

L'Assemblea delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno il cinquantuno per cento (51%) del capitale sociale in ordine alle seguenti materie:

- modificazioni dello Statuto;

- decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della società o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci;

- nomina e revoca dei liquidatori;

- ogni altra decisione attribuita dalla legge alla competenza dell'assemblea in sede straordinaria.

Le deliberazioni adottate nelle forme di legge e dello Statuto e debitamente verbalizzate obbligano tutti i soci ancorché dissenzienti.

**ARTICOLO 15** (Consiglio di Amministrazione. Composizione)

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di membri variabile, da un minimo di tre a un massimo di sette (sempre in cifre dispari) in base al numero esatto che verrà determinato dai soci in occasione della nomina in Assemblea. ~~massimo di undici membri, così ripartiti:~~

~~In caso di Consiglio formato da cinque membri le Università saranno rappresentate da due consiglieri da esse designate, compreso il Presidente; in caso di Consiglio formato da sette membri le Università saranno rappresentate da tre consiglieri da esse designate, compreso il Presidente.~~

~~Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, nominato espressamente dall'assemblea dei soci, sarà individuato all'interno di una rosa di almeno tre nominativi segnalati nella persona è indicato dal del Rettore pro tempore dell'Università di Foggia, suo delegato ed è nominato dalla maggioranza dei soci in assemblea. In mancanza i soci provvederanno liberamente alla sua nomina il giorno dell'assemblea.~~

~~Nel caso in cui l'assemblea dovesse disporre la nomina di un consiglio di amministrazione composto da cinque membri un consigliere, che sarà sempre nominato espressamente dall'assemblea dei soci, sarà individuato all'interno di una rosa di almeno tre nominativi segnalati dalle Università socie del D.A.Re. srl; mentre nel caso nel caso in cui l'assemblea dovesse disporre la nomina di un consiglio di amministrazione composto da sette membri due consiglieri, che saranno sempre nominati espressamente dall'assemblea dei soci, saranno individuati all'interno di una rosa di almeno cinque nominativi segnalati dalle Università socie del D.A.Re. srl; in mancanza i soci provvederanno liberamente alla sua nomina il giorno dell'assemblea.~~

~~Il Rettore pro tempore dell'Università di Foggia, o suo delegato, ne è membro di diritto.~~

- ~~- tre membri designati dai soci rientranti nella categoria di cui alla lettera a) dell'articolo 2 del presente Statuto;~~
- ~~- due membri designati dai soci rientranti nella categoria di cui alla lettera b) dell'articolo 2 del presente Statuto;~~
- ~~- un membro designato dai soci rientranti nella categoria di cui alla lettera c) dell'articolo 2 del presente Statuto;~~
- ~~- due membri designati dai soci rientranti nella categoria di cui alla lettera d) dell'articolo 2 del presente Statuto;~~
- ~~- un membro designato dai soci rientranti nella categoria di cui alla lettera e) dell'articolo 2 del presente Statuto;~~
- ~~- un membro designato da Confindustria Foggia.~~

Non possono essere nominati amministratori l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi sia stato condannato ad una pena che comporti l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici.

La revoca degli amministratori da parte dell'Assemblea non può essere deliberata che per giusta causa.

La rinuncia da parte dell'amministratore all'ufficio deve

essere comunicata con lettera raccomandata o posta elettronica certificata al Consiglio di Amministrazione.

La rinuncia ha effetto immediato.

La decadenza degli amministratori si verifica ipso iure ove intervenga anche una sola delle cause di ineleggibilità.

Gli amministratori revocati, **rinunciatari** o **decaduti** sono sostituiti dall'Assemblea nel rispetto di quanto stabilito dal comma 1 del presente articolo.

~~In caso di parità di voti, viene nominato il soggetto che ha riscosso il voto del socio Università degli Studi di Foggia.~~

~~Il Rettore pro tempore dell'Università di Foggia, o suo delegato, ne è membro di diritto e ne è sempre il Presidente.~~

All'organo amministrativo spetta, per la sua attività, il rimborso per le spese sostenute per ragioni del proprio ufficio. I soci possono, inoltre, assegnargli una indennità annuale.

Il consiglio di amministrazione potrà ~~E' è~~ consentire attribuire un compenso all'Amministratore se espressamente delegato dallo stesso Consiglio di Amministrazione a sviluppare attività specifiche a beneficio della società.

**ARTICOLO 16** (Consiglio di Amministrazione. Attribuzioni)

Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria di "D.A.Re. S.c.r.l.", salvo quanto spettante per legge o per Statuto agli altri organi della società.

~~Il Direttore Generale partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto.~~

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica.

Esso, avvalendosi di tali poteri:

- delibera circa gli indirizzi generali di conduzione e di gestione della società;
- esamina ed approva, eventualmente **modificandoli** rispetto alla formulazione proposta, i programmi annuali di attività che ~~vengono saranno~~ predisposti dal Presidente con delega dello stesso Consiglio di amministrazione ~~Direttore Generale, acquisito il parere obbligatorio ma non vincolante del Comitato Tecnico-Scientifico~~, e ne cura l'attuazione;
- approva i regolamenti e le eventuali tariffe per la prestazione ai Soci e ai terzi dei servizi sociali prestatati;
- predispone e sottopone all'Assemblea dei Soci, per l'approvazione, il bilancio annuale di esercizio, con relativa relazione sulla gestione predisposta dal ~~Presidente~~ ove obbligatoria per legge ~~Direttore Generale~~;
- promuove "Progetti di Distretto" così come specificati dall'articolo 10 del presente Statuto, deliberando in merito all'inserimento negli stessi dei Soci che ne fanno domanda;
- definisce le regole per l'assegnazione e l'effettiva erogazione delle risorse finanziarie ai Soci partecipanti ai "Progetti di Distretto";

~~- propone all'Assemblea dei Soci la nomina del Direttore Generale e del Comitato Tecnico Scientifico.~~

~~Il Consiglio di Amministrazione, in caso di nomina del Comitato Tecnico Scientifico, ovvero di gruppi di lavoro per specifiche problematiche di carattere operativo e/o scientifico su cui ritenga necessari maggiori approfondimenti ovvero siano necessarie particolari competenze professionali, disporrà le modalità e i termini di funzionamento. avrà la facoltà, qualora lo ritenga opportuno, anche nel caso in cui il CTS sia stato già nominato e/o sia anche operativo, di nominare gruppi di lavoro per specifiche problematiche di carattere operativo e/o scientifico su cui ritenga necessari maggiori approfondimenti ovvero siano necessarie particolari competenze professionali.~~

~~Tuttavia Tutte le deliberazioni~~ devono essere adottate, con il voto favorevole di tanti Amministratori che rappresentino la maggioranza dei membri del Consiglio., ~~le deliberazioni concernenti:~~

~~- la nomina e la revoca dei Vice Presidenti;~~

~~- la designazione del Direttore Generale;~~

~~- l'assunzione, le variazioni e le dimissioni delle partecipazioni;~~

~~- l'esclusione del socio.~~

Le deliberazioni del Consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario della riunione.

In caso di parità di voti su ogni decisione di competenza del Consiglio di Amministrazione, prevale il voto espresso da chi lo presiede.

#### **ARTICOLO 17** (Consiglio di Amministrazione. Funzionamento)

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede della Società, su convocazione del Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dai Vice Presidenti, ogni qual volta il Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, i Vice Presidenti, lo ritengano necessario, o su richiesta, contenente l'ordine del giorno, di almeno due Amministratori. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere tenute anche avvalendosi dei sistemi di tele o videoconferenza, purché in tal caso sia assicurata l'individuazione di tutti i partecipanti in ciascun punto di collegamento e la possibilità di ciascuno dei partecipanti di intervenire, di esprimere oralmente il proprio avviso, di visionare, ricevere o trasmettere documentazione, nonché la contestualità della discussione e delle deliberazioni. In tal caso, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova chi lo presiede, dove pure deve trovarsi il Segretario al fine di consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale nel relativo libro.

La convocazione è fatta mediante avviso, da spedirsi almeno dieci giorni prima della data di convocazione via fax,

raccomandata con ricevuta di ritorno, telegramma, posta elettronica ed ogni altro mezzo idoneo che ne conservi traccia, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo di convocazione e dell'ordine del giorno.

Nei casi di urgenza, la convocazione è fatta con telegramma o posta elettronica almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o, in caso di sua assenza o impedimento, da uno dei Vice Presidenti; in assenza o impedimento anche di questi, dall'Amministratore designato dal Consiglio stesso.

Il Consiglio nomina un Segretario, scelto anche all'infuori dei suoi membri.

Il Consiglio di Amministrazione può scegliere tra i suoi membri uno o più Vice Presidenti.

~~Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è di diritto il Rettore pro tempore dell'Università di Foggia, o suo delegato. Egli:~~

- **sovrintende** all'andamento della Società, ai fini del raggiungimento degli scopi sociali, e formula al Consiglio di Amministrazione proposte per la gestione ordinaria e straordinaria della Società;

- convoca il Consiglio di Amministrazione, formulando l'ordine del giorno, ~~tenendo conto delle proposte del Direttore Generale,~~ e inserendo quegli argomenti indicati da almeno due Amministratori;

- esercita gli altri poteri che, in via generale o di volta in volta, gli siano delegati dal Consiglio di Amministrazione;

- può invitare a partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ogni altro soggetto la cui partecipazione egli ritenga utile, senza che questi abbia diritto di voto;

- ha la rappresentanza e la firma legale della Società di fronte a terzi ed in giudizio.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare a rappresentare la Società con apposita procura uno o più Vice Presidenti se nominati, ~~il Direttore Generale~~ o altro consigliere per determinate categorie di atti o per singoli atti.

Oltre che nei casi previsti dallo Statuto, i Vice Presidenti, il più anziano di nomina o, in difetto l'altro, sostituiscono il Presidente, a tutti gli effetti, in ogni caso di sua assenza o impedimento.

#### **ARTICOLO 18** (~~Organo di Controllo Collegio sindacale~~)

I soci possono nominare, salvo che non sia obbligatorio per legge, per il controllo legale dei conti, il ~~il~~ Collegio Sindacale o il ~~Sindaco~~ Revisore Unico.

In caso di opzione per il Collegio Sindacale esso si compone di tre Sindaci effettivi e due supplenti.

Essi ~~I~~ membri del Collegio Sindacale o il ~~Sindaco~~ Revisore Unico restano in carica per tre esercizi ~~e scadono fino~~ alla

~~data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica, compreso quello in corso al momento della loro nomina e~~

~~I Sindaci~~ I componenti costituenti l'Organo di controllo ovvero il Revisore unico sono rieleggibili.

La nomina ~~dei Sindaci effettivi e supplenti~~ spetta all'Assemblea dei soci la quale dovrà procedere alla proposta scegliendo i soggetti più idonei all'interno di una rosa di ~~di uno indicato come designati dall'Università degli Studi di Foggia solo nel caso di nomina del collegio sindacale.~~

~~In tutti i casi di nomina, obbligatoria o facoltativa, di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le norme dettate in materia di società per azioni. I requisiti per la nomina saranno quelli indicati dalle leggi vigenti.~~

#### ~~ARTICOLO 19 (il Comitato Tecnico Scientifico. Composizione)~~

~~Il Comitato è composto fino ad un massimo di venticinque membri scelti tra professori universitari e/o ricercatori e/o soggetti appartenenti ai dipartimenti R&S di enti pubblici e privati e di imprese di rinomata competenza a livello nazionale ed internazionale nel campo dell'industria e della ricerca agro-alimentare, farmaceutica, medica, chimica, fisica, biologica, biotecnologica e in tutti gli altri campi connessi o comunque strumentali al settore agroalimentare ed agroindustriale.~~

~~I membri sono così ripartiti:~~

~~— il Coordinatore del Comitato coincide con il Presidente del Consiglio di Amministrazione;~~

~~— cinque componenti designati dai soci rientranti nella categoria di cui alla lettera a) dell'articolo 2 del presente Statuto;~~

~~— sette componenti designati dai soci rientranti nella categoria di cui alla lettera b) dell'articolo 2 del presente Statuto;~~

~~— sei componenti designati dai soci rientranti nella categoria di cui alla lettera d) dell'articolo 2 del presente Statuto;~~

~~— sei componenti designati dai soci rientranti nella categoria di cui alla lettera c) e alla lettera e) dell'articolo 2 del presente Statuto.~~

~~La nomina del Comitato Tecnico Scientifico, spetta all'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio di Amministrazione nel rispetto delle designazioni di cui al comma precedente.~~

~~Il Coordinatore convoca e presiede le sedute.~~

~~Il Comitato Tecnico Scientifico dura in carica quanto il Consiglio che lo ha proposto.~~

~~I componenti sono rieleggibili.~~

~~Alle riunioni del Comitato Tecnico Scientifico partecipa il~~

~~Direttore Generale. Inoltre può essere invitato a partecipare, su indicazione dell'Assemblea dei Soci, ogni altro soggetto che si ritenga qualificato per orientare la discussione, senza che questi possa esercitare il diritto di voto.~~

~~ARTICOLO 20 (Il Comitato Tecnico-Scientifico. Attribuzioni. Funzionamento)~~

~~Il Comitato Tecnico Scientifico è organo di consulenza della società sulle scelte rilevanti di carattere scientifico e tecnologico.~~

~~A tal fine il Comitato:~~

~~— propone al Consiglio di Amministrazione programmi di ricerca applicata e/o linee di attività in armonia con la missione della Società e funzionali alla promozione di "Progetti di Distretto" così come specificati dall'articolo 10 del presente Statuto;~~

~~— propone al Consiglio di Amministrazione i criteri da adottare per decidere in merito alla richiesta di inserimento dei soci nei "Progetti di Distretto";~~

~~— esprime pareri al Consiglio di Amministrazione sui programmi delle attività realizzati nell'ultimo esercizio, su quelli in corso di realizzazione e su quelli da avviare.~~

~~Ai componenti di detto Comitato non spettano compensi.~~

~~Il Comitato è convocato dal Coordinatore o, in caso di sua assenza o impedimento, dal componente più anziano in modo tale che ogni sua riunione preceda e prepari ogni riunione del Consiglio di Amministrazione.~~

~~La convocazione è fatta mediante avviso, da spedirsi almeno dieci giorni prima della data di convocazione via fax, raccomandata con ricevuta di ritorno, telegramma, posta elettronica ed ogni altro mezzo idoneo che ne conservi traccia, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo di convocazione e dell'ordine del giorno. Nei casi di urgenza, la convocazione è fatta con telegramma o posta elettronica almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza.~~

~~Le riunioni sono presiedute dal Coordinatore, e, in caso di sua assenza o impedimento, dal componente più anziano.~~

~~Alle riunioni i membri del Comitato non possono partecipare mediante rappresentanti.~~

~~Il Comitato nomina un Segretario, scelto anche all'infuori dei suoi membri.~~

~~Il Comitato Tecnico-Scientifico, in prima convocazione è validamente costituito con la presenza della metà più uno dei suoi membri. In seconda convocazione il Comitato risulta validamente costituito qualsiasi sia la presenza dei suoi componenti.~~

~~Per la validità delle deliberazioni è necessario il voto favorevole della maggioranza dei presenti.~~

~~In caso di parità prevale il voto del Coordinatore.~~

~~Le deliberazioni del Comitato devono constare da verbale sottoscritto dal Coordinatore e dal segretario della riunione.~~

~~Spetta al Coordinatore il coordinamento dell'attività dei membri delegati al controllo degli aspetti scientifici dei programmi di ricerca.~~

~~Le riunioni del Comitato Tecnico-Scientifico possono essere tenute anche avvalendosi dei sistemi di tele o videoconferenza, purché in tal caso sia assicurata l'individuazione di tutti i partecipanti in ciascun punto di collegamento e la possibilità di ciascuno dei partecipanti di intervenire, di esprimere oralmente il proprio avviso, di visionare, ricevere o trasmettere documentazione, nonché la contestualità della discussione e delle deliberazioni.~~

~~ARTICOLO 21 (Il Direttore Generale. Requisiti. Attribuzioni)~~

~~Il Direttore Generale è nominato dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio di Amministrazione che fa propria l'indicazione dell'Università degli Studi di Foggia, scegliendo una persona di spiccata professionalità nella gestione di processi complessi in ambienti produttivi e tecnologici che abbia coordinato/diretto strutture consortili, centri di trasferimento tecnologico o programmi nazionali ed europei di ricerca e sviluppo tecnologico.~~

~~Egli dura in carica tre anni ed è rieleggibile.~~

~~ARTICOLO 1922 (Modifiche statutarie)~~

~~Le modifiche del presente statuto devono essere predisposte dal Consiglio d'Amministrazione e sottoposte all'approvazione dell'Assemblea straordinaria.~~

~~La relativa deliberazione dovrà riportare il voto favorevole di almeno il cinquantuno per cento (51%) del capitale sociale.~~

~~ARTICOLO 2023 (Clausola compromissoria)~~

~~Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la società, da o contro gli amministratori, da o contro i sindaci, da o contro i liquidatori, saranno risolte mediante arbitrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Foggia.~~

~~Il procedimento si svolgerà dinanzi ad un Collegio Arbitrale composto da tre arbitri, tutti nominati dal Presidente del Tribunale di Foggia.~~

~~L'arbitrato sarà rituale e il Collegio Arbitrale deciderà secondo diritto.~~

~~ARTICOLO 24-21 (Liquidazione)~~

~~Verificatasi una causa di scioglimento, l'Assemblea dei Soci nomina un Collegio composto di 3 (tre) Liquidatori, di cui uno con funzioni di Presidente, su proposta del Consiglio di Amministrazione, che sceglie all'interno di una rosa di sei nomi di cui due indicati ~~designati~~ dall'Università degli~~

Studi di Foggia.

Con la nomina dei liquidatori cessano dalle loro funzioni i membri del Consiglio di Amministrazione ~~e del Comitato Tecnico-Scientifico~~.

Il Collegio dei Liquidatori ha tutti i poteri di legge per le operazioni di liquidazione.

Il Collegio dei Liquidatori si riunisce presso la sede della Società, su convocazione del Presidente o su richiesta, che deve indicare l'ordine del giorno, degli altri due Liquidatori.

La convocazione è fatta con lettera raccomandata o, nei casi di urgenza, con telegramma, spediti, rispettivamente, almeno dieci o almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza, ai membri del Collegio dei Liquidatori e ai Sindaci effettivi presso il loro domicilio, ~~e al Direttore Generale presso la sede sociale~~.

Le adunanze sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Liquidatore designato dai Liquidatori presenti.

Il Collegio nomina seduta stante un Segretario, scelto anche all'infuori dei suoi membri.

Il Collegio dei Liquidatori è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Liquidatori in carica.

Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei Liquidatori. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni del Collegio devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario della riunione.

Soddisfatti i creditori, ove residui un attivo, i Liquidatori, dopo aver rimborsato ai soci il capitale versato, provvederanno a devolvere, fermi i vincoli di destinazione gravanti sugli immobili, il residuo patrimonio consortile all'Università degli Studi di Foggia.

**ARTICOLO 25-22** (Disposizioni generali)

Per quanto non disciplinato nel presente Statuto si applicano le disposizioni contenute nel Codice Civile e le leggi speciali in materia di società.

Letto, confermato e sottoscritto, Foggia, ~~venti marzo duemiladiciannove~~